

Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa n. AG 25 BIS 09 del 16/07/2009 - rif. AG 25 BIS/09

Parere sulla Normativa n. AG 25 BIS 09 del 16/07/2009 - rif. AG 25 BIS/09 d.lgs 163/06 Articoli 133 - Codici 133.2

La ratio dell'istituto della revisione dei prezzi è da ricercarsi nella riconosciuta necessità di ristabilire il rapporto sinallagmatico - l'equilibrio - tra prestazioni dell'appaltatore e controprestazione del committente, adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato quando superino la prevista soglia di alea contrattuale. In conformità a ciò, si ritiene che l'adeguamento del compenso debba essere calcolato con riferimento ai mutamenti dei costi intervenuti al momento dell'esecuzione dei lavori. Le istanze di revisione, anche proposte successivamente alla entrata in vigore del d. lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (c.d. terzo correttivo), ma relative a periodi di esecuzione nel corso dei quali si sono verificati aumenti dei prezzi dei materiali rilevati con decreti ministeriali antecedenti, dovrebbero seguire la disciplina precedente al terzo correttivo che non prevedeva il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione del menzionato decreto ministeriale.

Parere sulla Normativa n. AG 25 BIS 09 del 16/07/2009 - rif. AG 25 BIS/09 d.lgs 163/06 Articoli 132 - Codici 132.1

La misura del quinto dell'importo originario dell'opera (c.d. quinto d'obbligo) rappresenta il limite entro il quale l'appaltatore è obbligato all'esecuzione degli ulteriori lavori di cui al contratto di appalto originario, ed oltre il quale, invece, i lavori possono essere qualificati come variante del predetto contratto originario, spettando all'appaltatore il diritto alla risoluzione del contratto, salvo che non voglia espressamente eseguirli, previo nuovo accordo. Qualora l'amministrazione appaltante richieda l'esecuzione di lavori diversi da quelli indicati nel contratto originario ed in variante ad essi, per un importo superiore al c.d. quinto d'obbligo, detta richiesta non trova fondamento nell'originario contratto di appalto e ad essa, pertanto, non corrisponde alcun obbligo da parte dell'appaltatore; con la conseguenza che il successivo accordo intervenuto tra le parti per l'esecuzione dei nuovi lavori in variante (nella forma di un atto di sottomissione o di un atto aggiuntivo) deve essere come un nuovo contratto, autonomo rispetto a quello originario.